

**QUADERNO N° 12**  
dell'Associazione Consiglieri Comunali Emeriti  
del Comune di Verona



*Atti dell'incontro sul tema*

**70° ANNIVERSARIO  
DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA  
COSTITUZIONE ITALIANA  
(1948 – 2018)**

*I valori e i principi che regolano la vita nazionale*



**3 febbraio 2018**  
Palazzo Barbieri - Sala Renato Gozzi

In copertina: *Il Capo dello Stato, Enrico de Nicola, firma la Costituzione italiana a palazzo Giustiniani, il 27 dicembre 1947.*  
*Al suo fianco, da sinistra a destra, Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio, Francesco Cosentino, funzionario, Giuseppe Grassi, guardasigilli, e Umberto Terracini, presidente della Costituente.*

## RESENTAZIONE

Il 12° Quaderno dell'Associazione dei consiglieri comunali emeriti del Comune di Verona, contenente gli atti dell'incontro sul 70° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, rappresenta un interessante contributo sul percorso che ha portato alla nascita della nostra carta costituzionale.

La Costituzione è frutto di un lavoro impegnativo e minuzioso di sintesi, incontro e condivisione da parte dei padri costituenti, personalità di spicco del mondo politico, culturale e giuridico italiano.

Un testo fondamentale perché racchiude un patrimonio di valori, principi e regole finalizzate a costruire la "casa comune" di tutti gli italiani e su cui ancora oggi si fonda la nostra democrazia.

Il quaderno che, oltre agli interventi dell'incontro contiene anche la carta costituzionale, diventa quindi un utile strumento per tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza di questo importante testo.

Un plauso quindi all'Associazione di consiglieri comunali emeriti del Comune di Verona, che da quasi 18 anni mette al servizio della comunità le esperienze e le competenze acquisite dai suoi componenti nel corso del loro percorso politico e amministrativo, realizzando iniziative, incontri e pubblicazioni, che diventano patrimonio della nostra città.

Il Sindaco  
Avv. Federico Sboarina



**Lapide affissa all'ingresso dell'Aula Magna**  
Università Scienze Giuridiche di Verona, Via Carlo Montanari

**70° ANNIVERSARIO DELL'ENTRATA IN VIGORE  
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA (1948 – 2018)**  
*I valori e i principi che regolano la vita nazionale*

**3 febbraio 2018**

Palazzo Barbieri - Sala Renato Gozzi

**PROGRAMMA**

Coordina **Silvano Zavetti**, *Presidente dell'Associazione Consiglieri Emeriti*  
Saluto di **Ciro Maschio**, *Presidente del Consiglio comunale*

Relatori

**on. Enzo Erminero**, *già Sottosegretario di Stato e Sindaco emerito di Verona*

**prof. Maurizio Pedrazza Gorlero**, *costituzionalista, docente universitario, già  
Vicesindaco di Verona*



## **SILVANO ZAVETTI**

*Presidente dell'Associazione Consiglieri Emeriti*

Buongiorno a tutti, iniziamo con l'ascolto dell'inno nazionale.

Benvenuti al nostro incontro di oggi, organizzato dall'Associazione dei Consiglieri Comunali emeriti del Comune di Verona di cui io sono il Presidente.

Do il benvenuto al Presidente del Consiglio Comunale Ciro Maschio, ai due relatori prof. Maurizio Pedrazza Gorlero e all'On. Enzo Erminero; un benvenuto anche alla dott.ssa Francesca Biani, Assessore alla Cultura, che ringrazio moltissimo per essere qui presente. Porto inoltre il saluto del Sindaco, Federico Sboarina, ora impegnato in altre manifestazioni ma forse passerà più tardi.

Do infine il benvenuto a tutti i nostri colleghi, consiglieri emeriti, e agli studenti della 4° classe del Liceo Scipione Maffei, accompagnati dalla prof. Claudia Conti, che ringraziamo per essere qui. Un grazie anche alla prof. Annalisa Tiberio, con la quale mi sono sentito per organizzare questo incontro: è la responsabile del Progetto Legalità dell'UST, accompagnata dal Prof. Giuseppe Venturini, suo collaboratore.

Oggi celebriamo una cosa secondo me importante, celebriamo il 70° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ma prima dico, soprattutto ai giovani, chi siamo noi, perché forse loro non sanno.

Noi siamo un'Associazione di ex consiglieri comunali, assessori e sindaci. La nostra associazione è nata nel 2001, abbiamo quindi 17 anni di vita, siamo quasi maggiorenni. Enzo Erminero è uno dei soci fondatori, poi forse ne arriveranno degli altri.

Scopo della nostra associazione è quello di mantenere vivo il rapporto umano che c'era quando eravamo in carica, ma abbiamo anche altri scopi, forse il più importante è quello di valorizzare le funzioni del Consiglio Comunale.

Il consiglio Comunale è il massimo organismo politico amministrativo della città. L'elettore quando vota stipula un patto con chi poi andrà a gestire la cosa pubblica, lo stipula con il Sindaco e con i consiglieri comunali, non con la Giunta, sono due cose diverse.

Fisicamente qui siamo nell'area del Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco sono in un'altra parte di Palazzo Barbieri, quindi c'è anche una divisione fisica.

Ciro Maschio è il Presidente del Consiglio Comunale, è il “padrone di casa” di quest’aula. Noi facciamo riferimento al Consiglio Comunale che raccoglie tutte le sensibilità politiche della città. Tutti quelli che sono eletti, maggioranza, minoranza, opposizione, tutti fanno parte del Consiglio Comunale. Quindi noi lavoriamo affinché il Consiglio Comunale sia sempre più valorizzato nella coscienza generale, e per avvicinare il Consiglio Comunale alla città.

Abbiamo avuto anche il compito di fare delle ricerche storiche, abbiamo pubblicato quattro volumi, ora stiamo lavorando sul quinto volume.

Inoltre, in occasione di importanti scadenze del Comune, svolgiamo un’azione sussidiaria nella loro celebrazione come, ad esempio quella di oggi, dove ricordiamo i 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione. Questa è la terza celebrazione di una trilogia che avevamo iniziato due anni fa.

Nel 2015 abbiamo celebrato il 70° anniversario della Liberazione 1945-2015. Tale celebrazione l’abbiamo fatta nella sede dell’Associazione dei Sardi di Verona; abbiamo ricostruito, quasi ora per ora, quello che era accaduto il 25 aprile del 1945, giorno della liberazione, con l’arrivo degli americani, il CLN, ecc.. Abbiamo ricordato chi sono stati i primi amministratori comunali, dal Sindaco Aldo Fedeli, primo Sindaco di Verona, a tutti gli assessori. Abbiamo pubblicato, credo per la prima volta, una mini biografia con tutte le fotografie di quegli amministratori, che forse non erano tanto conosciuti.

L’anno scorso abbiamo celebrato un altro 70°, quello dell’anniversario del voto alle donne, dopo 70 anni.

Abbiamo organizzato un convegno alla Società Letteraria, le relatrici erano tre donne, che hanno portato tre esperienze diverse ma importantissime secondo me: la dott.ssa Donata Gottardi, professoressa universitaria e già europarlamentare, ha portato l’esperienza della donna in politica e tutti i relativi problemi; la dott.ssa Daniela Brunelli, Presidente della Società Letteraria, ha portato anche lei il contributo di una donna impegnata in ambito culturale e da ultimo, interessantissimo, c’è stato l’intervento della dott.ssa Elena Cardinali, giornalista, seconda donna entrata nel quotidiano “L’Arena” dopo molti anni; ha raccontato l’inizio della sua esperienza 30 anni fa, il rapporto di lavoro con i giornalisti maschi, ecc..

Quindi l’incontro di oggi, che riguarda la Costituzione, è il terzo incontro.

Io non entro nel merito della materia perché ne parleranno ampiamente e in modo assolutamente prestigioso l'On. Enzo Erminero, politico di razza veronese, deputato e Sottosegretario di Stato in vari mandati e ministeri; è stato anche Sindaco di Verona nel 1993 per qualche mese. Lui era un giovane come voi quando è stata promulgata la Costituzione; mi diceva che a quel tempo andava ad attaccare i manifesti, comunque ne parlerà poi lui dettagliatamente. Enzo Erminero parlerà soprattutto dell'ambiente politico che c'era quando è nata la Costituzione, parlerà anche dei costituenti veronesi, dei deputati veronesi (poco conosciuti) che hanno votato la Costituzione.

Nell'ambito della Costituzione vera e propria, sui principi, sui valori, le riforme fatte e quelle da fare, parlerà il Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero, già preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona, noto costituzionalista; ha scritto moltissimi libri, è stato per cinque anni Vicesindaco di Verona dal 2002 al 2007.

Il mio compito è quello di coordinare questo incontro, passo quindi la parola al Presidente del Consiglio Comunale, Ciro Maschio per un saluto.

## **CIRO MASCHIO**

*Presidente del Consiglio comunale*

Grazie a Silvano Zavetti e benvenuti a tutti nella Sala Gozzi, sede del Consiglio Comunale. Innanzitutto voglio ringraziare l'Associazione dei Consiglieri Emeriti per questa bella iniziativa, come sempre all'insegna della qualità.

State facendo un percorso di approfondimento culturale e formativo molto importante anche per noi consiglieri comunali oltre che per la cittadinanza, per la qualità dei temi che scegliete e per i relatori che chiamate a relazionare.

Anche il tema di oggi è molto importante: i consiglieri emeriti, quelli presenti qui su questi banchi, appartengono ad una generazione nella quale la politica era una cosa seria. Fu la generazione che scrisse la Carta costituzionale -se ne è parlato molto l'anno scorso in occasione del referendum che ha fatto riscoprire e molto discutere tutta la cittadinanza sull'importanza della nostra Costituzione-.

La Costituzione è stata scritta dopo un lavoro di circa un anno e mezzo nel 1948, dalle migliori personalità politiche, giuridiche, storiche, culturali della Nazione di quel tempo.

A far parte dell'Assemblea Costituente che ha scritto questa Carta sono stati eletti i migliori che l'Italia esprimeva in quel momento.

Oggi, se guardiamo la classe politica quando si propongono le candidature, spesso purtroppo, sembra che ci sia l'assalto alle poltrone da parte di improvvisati di ogni tipo. Le elezioni sembrano le nomination del "grande fratello": gente che non ha mai letto un libro in vita sua o che non sa leggere un articolo di regolamento, si butta in politica solo perché magari non ha trovato lavoro da un'altra parte e cerca un posto al sole, magari al sicuro in politica. La realtà non dovrebbe essere questa se oggi vogliamo essere all'altezza della classe dirigente che allora aveva fissato sulla Carta Costituzionale e prima ancora nella storia dell'Italia, i pilastri fondamentali su cui si poggia oggi la nostra democrazia. Se oggi la classe dirigente deve essere all'altezza di chi ci ha preceduto, penso che sarebbe ben altro il livello che dovrebbe esprimere.

Auspico quindi che voi ragazzi -se ho capito bene frequentate il Maffei come ho fatto io, una scuola che per me ha un valore particolarmente importante-, voi che sarete la classe dirigente di domani, mi auguro che tra di voi ci sia chi vorrà fare il professionista, lo scienziato, l'ingegnere, l'architetto, ecc., ma che ci sia anche chi desideri essere presente in quest'aula o comunque impegnato nella propria comunità, perché a guidare, a rappresentare la comunità nel proprio territorio ci devono essere i migliori, i più appassionati, i più preparati, i più onesti, i più disposti a sacrificare qualcosa di se stessi per gli altri, per il proprio Comune, per il proprio Paese, per la propria Nazione, per il proprio popolo.

Mi auguro quindi che anche questi approfondimenti vi diano, da un lato, spunti per una migliore preparazione, per arricchire il vostro bagaglio culturale in vista di quello che farete domani, ma vi diano anche ispirazione per impegnarvi nella cosa pubblica, perché se non lo facciamo noi lo fa qualcun altro e magari non è detto che abbia le stesse motivazioni che abbiamo noi. Mi auguro che facendo questo possiate ricollegarvi anche a quanto dice l'art. 1 della Costituzione "*L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro*" e la nostra e vostra generazione sanno quanto importante e attuale è oggi la tematica del lavoro, perché quando

non si ha un lavoro, quando non si ha la prospettiva di un lavoro in cui esprimere le proprie potenzialità, si perde anche una quota di dignità.

Sempre l'art. 1 della Costituzione dice che *“la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione”*.

Ecco: *“la sovranità appartiene al popolo”*, questo dovrebbe essere il caposaldo fondamentale su cui si basa la vita politica nella nostra Nazione; la consapevolezza che chi rappresenta le istituzioni rappresenta il popolo e rappresenta gli interessi del suo popolo, non gli interessi di pochi, non gli interessi di qualcuno che magari è al di fuori del nostro Paese, ma gli interessi e i diritti dei nostri cittadini. Credo che già nell'art. 1 sia fissato un principio fondamentale, che non sempre è stato rispettato ma che è nostro compito ricordare, far conoscere e far rispettare ogni giorno.

Io mi fermo qui, lascio la parola ai più autorevoli relatori che avete invitato. Vi auguro buon lavoro. Non potrò fermarmi fino alla fine perché fra un po' devo andare ad un altro appuntamento ma so che, anche i lavori di oggi, saranno raccolti in una pubblicazione che potremo conservare e quindi potremo, potrete e potranno anche altri, leggere in futuro, per documentarsi e prendere ispirazione, come sempre, dal vostro buon lavoro. Grazie ancora e buon convegno.

## **SILVANO ZAVETTI**

*Presidente dell'Associazione Consiglieri Emeriti*

Grazie Presidente, ora la parola all'On. Enzo Erminero.

## **ENZO ERMINERO**

*già Sottosegretario di Stato e Sindaco emerito di Verona*

Il 27 dicembre 1947 venne firmata la Costituzione; poi Pedrazza Gorlero vi dirà che è stata firmata in questo giorno ma è entrata in vigore nel 1948. A quel tempo io facevo la 3<sup>a</sup> liceo scientifico. Allora la politica era una cosa importantissima, totalizzante; nella mia classe eravamo in 27, eravamo di diversi partiti politici.

Io facevo il capogruppo, diciamo, dei democristiani, eravamo in 15; poi c'erano 2 comunisti, 1 del partito d'azione, 3 repubblicani, 2 liberali, 4 ex fascisti, insomma eravamo tutti sostanzialmente divisi politicamente. Facevamo delle discussioni politiche anche in aula, gli stessi professori

appartenevano a schieramenti politici diversi. Io ho avuto un professore di storia e filosofia, Tisato, che fu anche consigliere comunale, una persona molto intelligente che era del Partito Comunista; i professori di italiano e matematica, anche loro avevano fatto attività pubblica come Lisetta Dal Cero, partigiana, consigliere e assessore comunale, il prof. Rismondo che apparteneva al Partito d'Azione, con origini triestine e poi era passato al Partito Socialista. Ogni tanto in classe la discussione politica avveniva molto animatamente. C'era poi una partecipazione politica esterna alla scuola, c'era chi distribuiva volantini o attaccava i manifesti. In questo caso noi democristiani eravamo avvantaggiati perché avevamo le scale delle chiese e le scale di legno delle chiese erano, allora, lunghissime, per cui riuscivamo ad attaccare i manifesti più in alto di quelli del Partito Comunista, ed era difficile stracciarli, imbrattarli o sovrapporli, come avveniva a quel tempo. Ricordo che a seguito di una scommessa riuscimmo, grazie alle scale della Chiesa di S.Nicolò, ad attaccare sulle due ali sostenitrici dell'anfiteatro Arena di Verona, i manifesti più in alto, così che rimasero incontaminati a lungo perché là non ci arrivava nessuno. Questo per dirvi che, al di là di questi aspetti folkloristici, la battaglia politica era molto forte.

Devo dire che il dibattito, poi lo dirà meglio il collega consigliere comunale e professore universitario Pedrazza Gorlero, il dibattito attorno alla Costituzione fu molto forte, siamo nel 1946 e il dibattito tra i repubblicani e i monarchici fu fortissimo.

In quel periodo Verona era una città politicamente viva, c'era stata la Repubblica Sociale di Salò, il Ministero delle Comunicazioni della Repubblica Sociale di Salò, la fucilazione dei cinque del 25 luglio 1943 che approvarono il documento che provocò la caduta di Mussolini, uno dei quali era Ciano, che pensava essendo genero di Mussolini di essere salvato. Invece, il giorno che fu ucciso, al Consiglio dei Ministri, tenuto a Salò nella Villa Feltrinelli a Gargnano, Mussolini disse: "Giustizia è fatta."

Giustizia fu fatta praticamente nel giorno in cui fu ucciso Galeazzo Ciano, suo genero.

Questo per dirvi il clima nel quale viveva la città di Verona. C'era il comando delle SS con il Generale Wolff, c'erano le truppe che passavano, c'è stato un evento eccezionale dal punto di vista dell'antifascismo, cioè l'attacco agli Scalzi con la liberazione di Roveda che divenne poi Sindaco di Torino ma, prima ancora, fu uno dei fondatori della CGIL, che allora era

di carattere unitario, comprendeva quelli che poi sarebbero stati della CISL e della UIL.

L'attività partigiana a Verona fu molto modesta perché la presenza della Repubblica Sociale di Salò, dei repubblicani e dei Comandi tedeschi rese difficilissima questa azione, tant'è che due CLN (Comitati di Liberazione Nazionale) veronesi furono praticamente deportati ed eliminati. La città viveva un clima politicamente forte.

Quando si incomincia a parlare della Costituzione?

Che la fine del fascismo fosse una cosa prevedibile e che la guerra fosse persa, la percezione si ebbe nel 1942 quando la grande offensiva tedesca nell'Unione Sovietica fallì a Stalingrado e a Leningrado. Leningrado non venne conquistata, Stalingrado dovette essere sostanzialmente abbandonata.

Questa sconfitta militare e poi l'entrata degli Stati Uniti nel conflitto, come nel primo conflitto mondiale, segnò anche allora la fine della potenza militare germanica.

La percezione della fine del fascismo e la ricostituzione di un sistema democratico nel nostro Paese incominciò a farsi viva, soprattutto in chi aveva militato nelle varie formazioni politiche dal 1920 al 1926 quando vennero aboliti i partiti.

Alcuni si riallacciavano storicamente a quella esperienza: il Partito Popolare, fondato da De Gasperi e da Sturzo diventò nel 1942 la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, che nel 1921 si divise tra Partito Socialista e Partito Comunista, costituirono le ali nel nuovo schieramento politico; il Partito d'Azione aveva una storia di collegamento con il gruppo dell'antifascismo fuori dal nostro Paese dei fratelli Rosselli, uccisi nel 1937 in Francia; il Partito Liberale, praticamente auto congelato nella vita politica italiana, riprese a formarsi, a parlarsi, a discutere, a confrontarsi, ecc..

Dopo la caduta del fascismo e l'arresto di Mussolini venne formato il primo Governo Badoglio, governo di carattere militare, il quale non ammise la ricostituzione dei partiti politici; ammise semplicemente l'abolizione di alcune istituzioni, come il Consiglio del Fascio e delle Corporazioni che aveva sostituito il Parlamento, ridiede nel 1943 la libertà di stampa ma non la libertà di azione politica.

Poi a settembre, immediatamente dopo la firma dell'armistizio, i partiti si costituirono. Come sapete questa firma dell'armistizio venne comunicata

improvvisamente il 3 settembre a Cassibile in Sicilia. L'annuncio avrebbe dovuto essere concordato, ma non lo fu, venne comunicato dalla radio americana.

La Monarchia e il Governo Badoglio fuggirono a Brindisi e, caso molto strano, Brindisi-Lecce-Taranto erano le uniche tre province italiane a non avere la presenza dei tedeschi che avevano abbandonato la Puglia quando non erano ancora arrivati gli angloamericani.

Quindi, da un punto di vista di carattere formale, nello stato post fascista di Brindisi c'era la continuità dello Stato italiano, la nazionalità italiana aveva ancora un riconoscimento e l'amministrazione pubblica e militare era sostanzialmente libera, libera dai vincoli dello stesso trattato.

L'Italia era divisa in due: da una parte le truppe angloamericane che avanzavano e dall'altra il Governo di Brindisi. Badoglio firmò nel settembre dello stesso anno un secondo armistizio, più dolce, mentre il primo armistizio prevedeva la resa assoluta e incondizionata da parte del nostro Paese.

Le persone che abbiamo avuto meno amiche durante questa transizione furono gli inglesi, la posizione di Churchill fu sempre molto rigida, molto dura nei riguardi dell'Italia, dura anche nelle condizioni di pace.

Questa revisione dell'armistizio del settembre del 1943 fatta da Badoglio con gli americani diede la possibilità all'Italia di essere considerata cobelligerante, cioè avrebbe avuto questo titolo, nei limiti in cui avesse aiutato gli alleati. Tant'è che il 13 ottobre il Governo Badoglio, attraverso l'ambasciata di Madrid, dichiarò guerra alla Germania. Questo ci rese cobelligeranti, il che vuol dire che, finita la guerra, noi non facemmo la fine della Germania divisa fra le quattro potenze militari e occupata militarmente per un certo periodo di tempo, né fummo obbligati ad una neutralità forzosa come fu quella dell'Austria che si salvò per via dell'invasione, ma avemmo una posizione che rese molto più facile l'inserimento dell'Italia nella politica internazionale.

La politica internazionale era molto importante perché naturalmente si delineava un conflitto tra l'Unione Sovietica e i Paesi occidentali. Gli avvisi furono parecchi. Churchill stesso pensava che l'invasione della Francia che venne fatta nel 1944 sarebbe stata più opportuno farla nei Balcani. Aveva un'esperienza negativa dei Balcani perché Churchill durante la prima Guerra Mondiale, come primo lord dell'ammiraglio, organizzò quel famoso assalto in Crimea e quell'attacco alla Turchia nel Bosforo in cui la

flotta inglese venne praticamente distrutta; Churchill dovette dare le dimissioni.

Probabilmente questo ricordo politico agli americani non sfuggì e l'attacco venne fatto in Normandia. Questo consentì all'Unione Sovietica, sul piano delle conquiste territoriali, l'annessione dei Paesi del centro sud Europa, Bulgaria, Romania, Jugoslavia, ecc..

In questo clima internazionale così complicato, si succedettero il 1° governo Badoglio, il 2° governo Badoglio, il 1° governo Bonomi, il governo Parri, il governo De Gasperi, ecc. Questi avvenimenti si possono controllare su internet, non ve li voglio ripetere.

Dicevo, in questo clima così infuocato dal punto di vista della questione monarchica e repubblicana devo dirvi che ci fu l'accortezza, anche qui di un decreto autoreferenziale, perché in questo periodo, che va dal 1943 al 1946, in cui venne risolto il problema istituzionale monarchico, i poteri avevano punti di riferimento molto diversificati e precisi. C'era la Monarchia, il Re non abdicò se non nel mese di maggio del 1946, ma prima venne nominato luogotenente e ne faceva le funzioni. C'era il Re, c'era la monarchia, c'era il Governo, c'erano i Comitati di liberazione, c'erano i tedeschi da una parte e gli americani dall'altra e naturalmente c'era il CLN (Comitato di Liberazione Nazionale).

Il Comitato di Liberazione, detto anche esarchia, e i partiti che l'avevano formato (Partito Comunista, Partito Socialista, Partito Democratico Cristiano, Partito d'Azione, Partito Repubblicano, Partito Liberale) furono autoreferenziali costituendo il Comitato di Liberazione Nazionale a Roma il 9 settembre e ricostituendolo poi nell'alta Italia, naturalmente segreto, riservato, ecc., furono il punto reale di riferimento delle idee che diedero vita alla Costituzione Italiana con notevole contrapposizione.

Ricordo alcune conversazioni del 1994-1995 con Pedrazza Gorlero quando, di fronte alla crisi dei partiti politici... -io fui Sindaco nel 1993 per 7 mesi- la situazione dei partiti politici era in sostanziale dissoluzione, poi Tangentopoli aggravò ulteriormente una crisi che era già nei partiti.

I partiti della Costituzione a mio avviso finirono il loro corso positivo nella gestione del Paese con le idee che si erano formate, sovrapposte, cambiate, modificate nel quadro anche internazionale.

La prima Repubblica non cadde su Tangentopoli, cadde a mio avviso sulla carenza dei partiti politici storici, quelli di cui abbiamo parlato adesso, di reggere il cambiamento di una situazione nazionale e internazionale.

Quando i miei colleghi democristiani dissero “finalmente con il 1989 è finito il PCI!”. Dissi, guardate che se è finito il PCI è finita anche la DC.

La Democrazia Cristiana nacque con la sua forza, con la sua espressione, con il suo numero di adesioni e con l’apporto essenziale della Chiesa, in contrapposizione al Partito Comunista. Quindi se viene a mancare quel polo dialettico che ha costituito la forza, il nerbo della nostra presenza, della nostra esistenza, la crisi della Democrazia Cristiana è inevitabile.

Infatti era così chiara la cosa che oggi dei partiti di allora non è rimasto praticamente più nessuno nella struttura e nelle concezioni politiche che l’avevano sostanzialmente creata.

Si arrivò quindi alla Costituzione in un modo direi miracoloso. Questa bolla dei 75, di cui vi parlerà Pedrazza Gorlero, questa formazione del 1946, questo voto del 1946, fu un voto referendario per quanto riguarda: Monarchia o Repubblica.

Ci fu una lunga discussione e i partiti decisero di arrivare al referendum perché la posizione tra il nord e il sud del Paese era diversa, diversa era all’interno dei singoli partiti la posizione monarchica o repubblicana. Quindi, per non aggravare situazioni di disagio o situazioni addirittura pericolose, ricordiamo la rivolta di Napoli dopo la proclamazione della Repubblica o i moti che avvennero in altre parti del Paese per motivi di carattere economico che assunsero molte volte l’aspetto di manifestazioni di carattere politico, si giunse al referendum e si votarono i partiti politici, e qui entrano a votare le donne per la prima volta nella storia del nostro Paese. Dei 556 eletti, le donne furono 21, alcune di chiara fama; Nilde Iotti divenne Presidente della Camera, Livia Merlin fu poi famosissima, veneta come altrettanto veneto era Umberto Merlin (democristiano), poi altri costituzionalisti di Verona come Concetto Marchesi, l’On. Alberti, Tomba, ecc, non ve li cito tutti, vi faccio venia.

Allora per votare bisognava avere 25 anni e le donne per la prima volta fecero parte della Camera dei deputati, come venne per la prima volta in Consiglio Comunale la consigliera Bortolani che divenne poi assessore al Comune di Verona.

Nel 1946 le elezioni amministrative si tennero in due tornate, una in primavera e la seconda in autunno dello stesso anno. La votazione fu con un sistema proporzionale, con un collegio unico nazionale.

I deputati dovevano essere 573, ma non votarono la Libia, che era territorio teoricamente ancora metropolitano ma era già stato liberato; le provincie

dell'Alto Adige, Trento e Bolzano, che erano sotto regime particolare, oggetto poi del trattato di pace dell'accordo Gruber-De Gasperi. Nel Friuli Venezia Giulia - qui è presente l'Assessore Briani che è stata per anni, non so se lo è ancora, presidente dell'Associazione Ex Giuliani in provincia di Verona- , Trieste non votò, Pola non votò.

I deputati furono 556, e questo fu l'inizio delle conseguenze del trattato di pace. Venne poi ratificato l'accordo Gruber-De Gasperi che lasciò inalterati i confini a nord; la Francia si prese i territori di Briga e Tenda, che però votarono. Il Friuli Venezia Giulia in parte non votò e venne poi diviso in zona A e zona B, malgrado un tentativo di mediazione di Togliatti del 1947; ci fu un problema molto importante di lacerazione interna del Partito Comunista triestino perché la Jugoslavia disse: datemi Gorizia e vi lascio Trieste.

L'Italia contava praticamente sul mantenimento della Zona B che era sotto il regime angloamericano con un precedente storico della prima Guerra mondiale negativo e Wilson, che allora era presidente degli Stati Uniti, nel trattato di pace tentò di favorire la presenza o la maggiore presenza jugoslava nella zona dell'Istria.

Da questa votazione uscì vincitrice la Democrazia Cristiana con il 35% di voti, poi venne il Partito Socialista con il 20%, terzo il Partito Comunista. Le posizioni dei due partiti venivano rovesciate nel 1948 quando venne fatto il blocco di carattere nazionale. Il Partito Comunista con la sua organizzazione si fece ampio spazio nell'elettorato socialista.

Da questa assemblea, nata con una trentina di partiti politici che avevano partecipato alle elezioni (non tutti raggiunsero il quorum, alcuni raggiunsero l'1%, altri lo 0,30% e con il collegio unico nazionale ebbero la possibilità di recuperare), in questa situazione venne formata la cosiddetta "*Commissione dei 75*" che fece la Costituzione.

La Commissione fu divisa in tre sottocommissioni e preparò i lavori che diedero poi vita alla Costituzione Italiana, la quale passò per il vaglio dell'Assemblea Costituente. Essa, pur essendo assemblea costituente, conservò o si riappropriò di quelli che erano i poteri normali di un parlamento, cioè quello di dare la fiducia o sfiducia ai governi, l'approvazione dei bilanci e l'approvazione dei trattati internazionali.

Da questo momento in poi darei la parola a Pedrazza Gorlero.

## **SILVANO ZAVETTI**

*Presidente dell'Associazione Consiglieri Emeriti*

Grazie On. Enzo Erminero per la sua ricostruzione puntuale e precisa di quello che è accaduto in quegli anni. Ora per entrare nel merito più dettagliato della Costituzione la parola al Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero.

## **MAURIZIO PEDRAZZA GORLERO**

*Costituzionalista, Professore universitario, già Vicesindaco di Verona*

*Nec nos nec posterì nostri.*

La 'resilienza' della Costituzione repubblicana a settanta anni dalla sua entrata in vigore

### **SOMMARIO:**

- 1. La Costituzione di uno Stato 'diviso', fra attuazione, inattuazione e pretesa inattualità.
- 2. La Costituzione come 'rottura' del tempo storico e apertura di un'epoca.
- 3. Il *pactum vitae servandae* come 'costante' del concetto di costituzione.
- 4. La variabile temporale del concetto di costituzione. I differenti approcci al rapporto fra la costituzione e il tempo.
- 5. La pretesa inattualità della Costituzione repubblicana. L'indice d'inattualità rappresentato dal susseguirsi di progetti di 'grandi riforme' costituzionali.
- 6. L'inadeguatezza della Costituzione derivante dal 'fatto epocale' dell'eclisse progressiva del limite territoriale dello Stato.
- 7. *Viva vox constitutionis.*

1. *La Costituzione di uno Stato 'diviso', fra attuazione, inattuazione e pretesa inattualità* – L'aula della democrazia comunale veronese, dedicata ad un grande amministratore della città, ospita oggi la celebrazione dei settanta anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana<sup>1</sup>. 'Celebrazione', dunque, nel designato di festa per una ricorrenza, come per il compleanno di una persona. Nel compleanno a volte si rievoca la nascita, più spesso ci si compiace della vita trascorsa, sempre ci si augura che essa continui felicemente per il tempo che verrà. Per la Costituzione repubblicana il seme della nascita è in un complesso di eventi drammatici; la sua vita è consistita fino ad ora in una alternanza di attuazioni (compiute ed incompiute) e di riforme (riuscite e tentate); il futuro è riposto nella fiducia che essa sappia assecondare l'evoluzione della società italiana. Qui, ovviamente, prevale il compiacimento per la sua lunga salute e per la

---

<sup>1</sup> Comune di Verona, Sala Renato Gozzi, 3 febbraio 2018.

vitalità che ha saputo imprimere all'ascesa dell'Italia fra i paesi più civili e più prosperi.

Il *seme della nascita* è – si diceva – in un complesso di avvenimenti drammatici e fortemente divisivi del nostro Paese. La sconfitta nella seconda guerra mondiale, il frazionamento del territorio e della società in aree e parti fra loro nemiche; una guerra di resistenza che ha assunto anche i tratti della guerra civile; la caduta del fascismo e del suo regime totalitario, liberticida e razzista; *il rientro nella democrazia per vie differenti* (cattolica, liberaldemocratica e socialcomunista), accomunate tuttavia dall'obiettivo di ripristinare l'esercizio dei diritti civili e politici, l'eguaglianza (formale e sostanziale), la solidarietà, la rappresentanza come principale forma di esercizio della sovranità popolare, la pace come regola e fine delle relazioni internazionali dell'Italia.

La *Costituzione* rispecchia questo comune orizzonte, ma anche le diverse, talvolta contrapposte, prospettive, a partire dalla forma repubblicana del nuovo regime politico, che ha effettivamente diviso l'elettorato nel *referendum* istituzionale Monarchia/Repubblica.

Spesso si sente esaltare il momento costituente come il culmine di un'armonia politica non più raggiunta, un'armonia che si è andata poi disperdendo fino a venire revocata in dubbio nella realtà odierna. È bene dire, a questo proposito, che la società italiana era divisa allora come lo è oggi. La Costituzione non l'ha pacificata, se non perché ha indicato i metodi di composizione dei conflitti e ha prescritto i limiti che devono rispettare i detentori del potere politico, quali che essi siano.

La Costituzione non cambia la società: dà principi, valori, regole perché i singoli e le formazioni sociali che la compongono evolvano virtuosamente, disinnescando le tensioni e la disunione di cui queste sono portatrici. Il risultato però appartiene per intero al popolo, sia quando è positivo, sia quando è negativo. Aggiungo che spesso il risultato è negativo non a *causa* della Costituzione, ma perché non se ne è ascoltata la voce. Pertanto appare improprio forzare per modificarla; il popolo non cambierà per ciò solo. S'innesta fruttuosamente un organo sano in un corpo malato solo se il paziente s'impegna a seguire un regime compatibile con lo stato risanato della sua costituzione fisica.

2. *La Costituzione come 'rottura' del tempo storico e apertura di un'epoca* – La Costituzione ha rappresentato una *rottura* con i precedenti storici,

facendo proprie le positività negate dal regime fascista, che lo Statuto albertino non era riuscito a tutelare.

È come se il tempo, sempre eguale nel suo scorrere, si fosse improvvisamente impennato dando vita ad un rilievo nel quale mettere a dimora i principi, i valori, i poteri, i limiti che hanno suscitato la rottura e che verranno osservati fino a quando durerà la loro capacità di affermarsi nel tempo, fino a quando, cioè, durerà l'*epoca* che da essi è stata aperta.

L'*epoca* storica inaugurata dalla Costituzione repubblicana, si spinge nel futuro lungo due vie: l'attuazione e la revisione costituzionali.

L'*attuazione* perché non tutte le norme, i principi e le forme organizzative previste dalla Costituzione sono di immediata applicazione (i partiti, i sindacati, i *referendum*, le Regioni, la Corte costituzionale, ecc.). La *revisione* perché la garanzia del patto con il quale ci si sottomette al potere politico, nelle forme e nei limiti costituzionalmente disposti, per avere salvaguardati i propri diritti, può richiedere degli aggiustamenti (manutentivi o riformatori) dettati dai mutamenti intervenuti nello "stato delle cose".

*Patto e tempo* sono, infatti, la '*costante*' e la '*variabile*' del concetto di *costituzione*. Nel celebrarne il settantesimo anniversario occorre aver presente ciò di cui stiamo parlando; noi italiani soprattutto che, a differenza dei cittadini di altri Paesi di comune civiltà giuridica (USA, RFT), sembriamo aver maturato l'idea che la Costituzione non sia l'alveo accogliente del sistema politico, ma l'intralcio al suo funzionamento, e perciò che il programma di governo, di qualunque parte politica, debba avere fra i suoi punti immancabili una qualche riforma costituzionale. Quasi che la celebrata natura '*compromissoria*' della Carta abbia rappresentato non il condiviso *orizzonte unitario*, ma una tregua d'armi fra le parti in conflitto, le quali, al riparo della *finzione unificante*, restano in attesa del momento migliore per prevalere, ritagliando o rappazzando a proprio favore il tessuto costituzionale.

3. *Il pactum vitae servandae come 'costante' del concetto di costituzione* – Accostandone il concetto, possiamo dire che la Costituzione è *la legge superiore*, limitatrice del potere politico a favore dei diritti dei cittadini e delle autonomie dei gruppi, che anima e ordina l'ente territoriale sovrano cui modernamente si dà il nome di Stato; è perciò la legge fondamentale dello Stato, prima fonte dell'ordinamento, che condiziona la validità di tutte le altre fonti (leggi, regolamenti, ecc.), garantendone il rispetto attraverso il giudice delle leggi.

La *costante* del concetto di Costituzione consiste nella rinuncia consensuale e reciproca all'uso della forza individuale e nell'autorizzazione al sovrano ad impiegare la forza rinunciata per sanzionare le infrazioni alla pacifica convivenza. Alla cui radice, pertanto, e alla conseguente preservazione dei diritti alla vita, all'eguaglianza, alla libertà e alla proprietà sta un *contratto sociale* con il quale ciascun individuo scambia la propria protezione con l'obbedienza al potere statale.

Le norme che racchiudono i termini essenziali del contratto sociale sono sottratte alla revisione costituzionale, che è prevista invece per le norme nei confronti delle quali il decorso del tempo suggerisca opportuni adattamenti.

*4. La variabile temporale del concetto di costituzione. I differenti approcci al rapporto fra la costituzione e il tempo* – Siamo giunti così alla variabile temporale del concetto, che è di particolare importanza in una occasione come questa, perché è il decorso del tempo a mettere in evidenza gli elementi di tenuta e di eventuale inattualità della Costituzione repubblicana.

Va premesso che al rapporto fra la costituzione e il tempo si registrano *due differenti approcci*.

Vi è chi ritiene che le costituzioni nascano nella storia e che dalla storia traggano la capacità di durare nell'epoca che hanno saputo riassumere ed accompagnare: la Costituzione vale per ogni tempo che sia contenuto nell'epoca; la storia che le dà la voce è la stessa che può ridurla al silenzio. Nei confini dell'epoca la Costituzione manifesta dunque la propria 'vitalità' come attitudine a rivelare i propri *contenuti originari*, affacciandosi di volta in volta alle 'finestre temporali' che li invocano e li illuminano, dischiudendosi in tal modo a tutti i significati che il divenire del tempo sappia evidenziare come presenti in essa *fin dall'origine*.

È a questa lunga durata nell'epoca, a questa – azzardando l'ossimoro – 'eternità relativa' che si riferiscono le costituzioni quando, fin dalle prime epoche storiche, vincolano al rispetto delle norme da esse poste anche le generazioni future. *Nec nos nec posterì nostri* recita l'art. II della *Bulla Aurea* di Andras II di Ungheria (1222), significativamente messo a titolo del mio intervento.

Vi è chi, invece, ritiene che le costituzioni debbano raccogliere la sfida della storia e del cambiamento, accettando di essere in parte plasmate da quella

stessa realtà sociale che hanno inteso plasmare<sup>2</sup>. La costituzione sarebbe una sorta di *work in progress*, mai definitivamente fissato nel testo e nelle norme, ma disposto ad accogliere tutte le modificazioni rese necessarie dal trascorrere del tempo, risalgano esse all'originario spirito dell'epoca o ne costituiscono uno del tutto nuovo.

Il tempo, qui, sembra incidere direttamente sulla Costituzione, come l'innesto in una pianta. Peraltro, la pianta che – per la sua migliore conservazione, fioritura, fruttificazione – chiede l'innesto, diviene *altra* da quella che era in origine e nel suo precedente sviluppo; diviene perfino un'altra pianta, se questo era il fine dell'innesto; fuor di metafora, diviene una nuova costituzione, anziché una costituzione revisionata al fine di realizzarne i significati originari.

Il primo approccio, cui va la mia preferenza, non nega il moto della storia, né la sua influenza sulla Costituzione, ma nega che essa *muti di senso*. La Costituzione nel trascorrere del tempo, diviene ciò che era fin dall'origine. Così, ad esempio, una sentenza della Corte costituzionale non fa *diventare* costituzionalmente illegittima una norma di legge, ma ne dichiara l'illegittimità esistente *fin dall'inizio*<sup>3</sup>.

Se ciò ha fondamento, l'epoca instaurata dalla Costituzione repubblicana è tuttora aperta: *il tempo presente è ancora il tempo della Costituzione*, la cui voce, attentamente e costantemente ascoltata, è capace di fronteggiare i 'tempi nuovi' e di scioglierne i nodi problematici e conflittuali.

5. *La pretesa inattualità della Costituzione repubblicana. L'indice d'inattualità rappresentato dal susseguirsi di progetti di 'grandi riforme' costituzionali* – Eppure, si argomenta in senso contrario: a partire da un indice e da un fatto epocale.

L'indice è dato dall'elevato numero di *progetti di riforme costituzionali* nei quali si è concretata la 'coazione a ripetere' delle classi politiche italiane a partire dagli anni '80 del secolo scorso. Ciò che continuamente ci s'impegna a riformare manifesterebbe – per ciò stesso – l'inadeguatezza del proprio oggetto. Non ci si avvede della possibile verità del contrario: ciò che, continuamente proposto come oggetto di 'grandi riforme', a esse

---

<sup>2</sup> M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale"? Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana*, Ferrara 24-25 gennaio 2013, Milano, 2013, p. 32.

<sup>3</sup> V. ONIDA, *Illegittimità costituzionale di leggi limitatrici di diritti e decorso del termine di decadenza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1965, p. 514 ss., p. 520.

continuamente resiste, esibisce – per ciò solo – l’inadeguatezza delle stesse e, per contro, la perdurante attualità dell’oggetto da riformare.

In realtà, non si vuole accettare il fatto che sia un *rovesciamento di prospettiva* ad invocare la riforme costituzionali per risolvere i problemi di coesione e di stabilità delle maggioranze di governo; che i contenuti vengano cioè scambiati con le forme, come se la forma, anziché accompagnare e disciplinare la vitalità maggioritaria del corpo politico, fosse in grado di determinarla e, nell’immaginario egemonico, di ‘eternarla’ secondo la regola, tutta ‘latina’, per la quale chi vince le elezioni vuole assicurato ‘tutto’ il potere. A chi abbia fatto proprio questo convincimento, la Costituzione appare come un seguito di inciampi dei quali liberarsi.

Ma la Costituzione non è un abito indossato dal corpo politico; è il corpo stesso o, se si vuole, la pelle che lo trattiene e lo protegge: ne asseconda sì le modificazioni, ma non può né ridursi né estendersi fino a sfigurarlo. Allo scopo giovano le norme procedurali sulla revisione e i limiti di questa, ma anche i principi di struttura che, nella matrice isomorfica della democrazia (*eguaglianza – libertà – rappresentanza – principio di maggioranza*) reggono i rapporti fra rappresentanza e principio di maggioranza. Principi che si prestano a risolvere concretamente ed efficacemente i problemi che le riforme si pongono, invece di affidare la loro soluzione a nuove proiezioni normative.

Si pensi, ad esempio, alla *scelta dei rappresentanti* e prima ancora *dei candidati* alle elezioni, scelte che si lamentano parzialmente tolte all’elettore dalle leggi elettorali in vigore. Ad aver presente che i partiti, cioè i massimi (se non, costituzionalmente, gli esclusivi) attori del procedimento elettorale, debbono concorrere alla determinazione della politica nazionale con ‘metodo democratico’ (art. 49 Cost.), metodo che comprende anche la *democrazia interna*, si apprezza appieno come una legge attuativa che disciplini i partiti, introducendo le *elezioni primarie* per la definizione delle candidature e delle liste elettorali, è il rimedio ‘originariamente’ disposto dalla Costituzione affinché, quale che sia il sistema elettorale adottato, la scelta dei rappresentanti avvenga nel rispetto sostanziale della volontà popolare.

Lo stesso dicasi a proposito della formazione elettorale della maggioranza parlamentare mediante un *premio di maggioranza*, adottato in ragione della *preferenza per la governabilità* che il legislatore può ragionevolmente esprimere nel bilanciamento, costituzionalmente libero, con l’esigenza della

rappresentanza. Una preferenza che bene si attaglia tanto alla *ricentralizzazione dei poteri pubblici* necessaria a distribuire equamente all'interno della società i ritorni negativi della globalizzazione economica, quanto alla stabilità di *leadership* richiesta da un credibile protagonismo nelle relazioni internazionali.

6. *L'inadeguatezza della Costituzione derivante dal 'fatto epocale' dell'eclisse progressiva del limite territoriale dello Stato* – Si è detto che l'inadeguatezza della Costituzione repubblicana vien fatta dipendere anche da un *fatto epocale*, che è rappresentato dai fenomeni della *globalizzazione dei mercati*, della *migrazione dei popoli*, della *diffusione planetaria delle informazioni*, cioè dall'*eclisse progressiva del limite territoriale*, che da sempre individua le comunità politiche – modernamente, gli Stati – e confina l'efficacia dei loro ordinamenti giuridici; e perciò delle costituzioni che, delle società, costituiscono l'armatura, e degli ordinamenti, la legge fondamentale.

Si dà per scontato che la dimensione di queste nuove grandezze economiche, sociali e politiche sia tale da non poter venire ricondotta alla delimitazione comunitaria e ordinamentale impersonata dalle singole costituzioni. Sono tuttavia fenomeni che, pur non essendo ancora governabili nella loro scala, non escludono il moto costituzionale verso aggregazioni più ampie, idonee a dar vita ai soggetti sovranazionali adatti a governarli.

È quanto accade nella Costituzione repubblicana attraverso i *varchi* (artt. 2, 1; 11; 117, 1 Cost.) da essa predisposti per richiamare al tessuto costituzionale, integrandolo, le norme di altri ordinamenti. *Il tempo, dunque, contiene lo spazio*; uno spazio che, arricchendosi di significati normativi che provengono dagli spazi costituzionali di ordinamenti omogenei, si propone naturalmente come elemento di uno spazio politico-costituzionale più ampio.

L'esempio più cospicuo è dato dal rapporto fra lo Stato e l'Unione Europea, che si realizza attraverso una cessione di sovranità, paritaria e reciproca con gli altri Stati, allo scopo di dar vita a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni

(art. 11 Cost.). Un ordinamento derivato, dunque, quello dell'Unione, e tuttavia preminente sugli ordinamenti dei singoli Stati membri, con il solo vincolo al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano.

7. *Viva vox constitutionis* – In conclusione, la Costituzione repubblicana appare tutt'altro che muta. Parla ancora il linguaggio dell'epoca ed è perciò in grado di rispondere all'evoluzione storica. Essa, invece, sembra aver perduto l'interlocutore politico in grado di interrogarla. Non da ora, infatti, si sente parlare di silenzio della Costituzione a denotarne l'inadeguatezza rispetto al presente, così scambiando il suo presunto silenzio con la sordità di chi non vuole sentire. In realtà se, come è stato autorevolmente affermato <sup>4</sup>, la Costituzione "respira", e il respiro precede e sostiene la voce, essa ha una voce piena e viva per chi la sappia e la voglia ascoltare.

### **SILVANO ZAVETTI**

*Presidente dell'Associazione Consiglieri Emeriti*

Ora chiederei all'Assessore Francesca Briani, se lo ritiene, di intervenire e poi alla Prof.ssa Annalisa Tiberio.

### **FRANCESCA BRIANI**

*Assessore comunale alla Cultura, Turismo e Manifestazioni*

Intervengo da questa postazione di consigliere comunale, anche se in realtà non l'ho mai occupata, visto che dopo le elezioni sono stata subito nominata dal Sindaco Sboarina assessore con delega alla Cultura, Turismo e Manifestazioni, quest'ultima sostituita in seguito con la delega alle Politiche Giovanili, Pari opportunità e Cultura delle differenze. Ci tengo a ricordarlo soprattutto per i ragazzi, affinché sappiano come avvengono questi passaggi della vita politica e amministrativa della città.

Ero certa che, quella di oggi, sarebbe stata una mattinata molto interessante. E, infatti, i due interventi che abbiamo ascoltato, seppure con tagli diversi, ci hanno ampiamente illustrato quella che era l'Italia e la nostra città nel momento in cui si è arrivati ad avere l'Assemblea Costituente.

Ringrazio l'On. Erminero per il passaggio che ha fatto, non consueto, sulle vicende del confine orientale, a beneficio soprattutto dei ragazzi. Ricordo, infatti, che quando, a scuola, ho studiato la seconda Guerra Mondiale, alla vicenda, se pur complessa e importantissima, non era riservata una riga

---

<sup>4</sup> V. ONIDA, *La Costituzione ieri e oggi*, Milano, 2008, p. 26.

sui libri di storia. Ora, fortunatamente, qualche accenno in più si trova, grazie anche all'istituzione, con una legge del 2004, del Giorno del Ricordo che, dal 10 febbraio 2005 ricorda con delle celebrazioni queste vicende.

La data del 10 febbraio è stata scelta convenzionalmente in ricordo della sottoscrizione del trattato di pace di Parigi, nel quale l'Italia, sconfitta nella 2<sup>a</sup> Guerra Mondiale -perché l'Italia ha perso, nonostante la resistenza, la guerra civile, nonostante la cobelligeranza che forse ci ha illusi allora di poterci sedere poi al tavolo della pace con maggior autorevolezza - dicevo, l'Italia sconfitta, ha pagato il prezzo più alto con la cessione dei territori dell'Italia orientale, con la cessione di tutta l'Istria, di Fiume, di Zara, territori certamente multietnici e di lingue miste, ma italiani, italianissimi per tradizione, per cultura, per lingua ufficiale, per storia, ecc.. Forse alcuni di voi, alcuni di noi, sono stati in vacanza in quella che oggi è l'Istria divisa, in parte slovenia e in parte croata, dove ritroviamo la nostra Venezia, la nostra veneticità, la nostra tradizione e dove vivevano popolazioni italiane; popolazioni italiane che dall'armistizio in poi, dopo il 1943, chi per paura di essere uccisi nelle foibe, o annegati, o fucilati dagli slavi, fuggirono. O chi, dopo il 1945 o addirittura dopo il 1947 -perché la maggioranza in realtà è venuta via poco prima della sottoscrizione dell'armistizio-, anzi già a gennaio del 1947, vedevano a Pola, che era un'enclave detenuta dagli angloamericani, i famosi piroscafi (il Toscana è uno degli emblemi dell'esodo) con oltre 30.000 persone lasciare la propria città e tutte le proprie cose per restare italiani.

È una storia che non dice niente o dice poco a quasi tutti gli italiani. Solo chi ha vissuto, come me, in una famiglia di esuli (mia mamma era un'esule dalla città di Fiume), sa cosa ha significato per più di 300.000 italiani, decine di migliaia di famiglie, circa 50.000, bambini, anziani (gli anziani purtroppo spesso sono rimasti perché avrebbero voluto andare via ma non avevano la forza, il coraggio di farlo).

Lo dico perché, purtroppo, è una storia dimenticata, ci si è dimenticati che anche quella parte d'Italia è Italia; dimenticati gli italiani con i loro sacrifici, strumentalizzati ideologicamente perché la maggior parte di loro, a guerra finita (il fascismo è caduto il 25 luglio 1943) hanno iniziato il loro esodo, in modo massiccio dopo il 1947 e sono stati marchiati da un segno quasi indelebile di essere fascisti. Una cosa che si capisce bene che non era così, non servono grandi ragionamenti. Un trattamento che è costato dolore a molte persone, ancora oggi ne portano i segni.

Per questo, La ringrazio per aver accennato a questa particolare fase storica, la sua relazione è stata completissima e interessante, e spero possa suscitare la curiosità di un approfondimento.

C'è qui la prof. Tiberio con il collega, che mi fa piacere ringraziare pubblicamente perché ci hanno seguito e seguono costantemente le nostre iniziative con l'Ufficio Scolastico Provinciale. Ricordo, a tal proposito, la prossima iniziativa, giovedì 8 febbraio, che sarà dedicata proprio alle scuole. Verrà presentato un documentario prodotto da Rai Cultura nel 2016 e trasmesso da Rai Storia, ci sarà la testimonianza di Marina Smaila, una giovane signora di 78 anni che fu esule nel 1949: mamma, papà, 4 figli, mamma incinta del 5° figlio, arrivati a Udine nel campo profughi (oltre 100 i campi profughi in Italia), nel 1949 in campo profughi a Mantova per due anni, in campo profughi a Verona (oggi sede universitaria) per tre anni. Questo è quello che hanno vissuto come esuli.

Un sentito grazie anche al prof. Pedrazza Gorlero, insigne costituzionalista, di cui oggi ci ha dato grande esempio. Oggi, come ho avuto modo di ascoltarlo in altre occasioni, ci ha parlato in modo così coinvolgente della Carta Costituzionale, sottolineando l'importanza del prossimo appuntamento elettorale, quando saremo chiamati a scegliere ancora una volta la nostra classe politica.

Le domande che ci poniamo sono tante, anche perché è così diverso il panorama di oggi da quello di cui ci parlava l'On. Erminero; siamo diversi anche noi amministratori, che pur siamo qua in virtù di una scelta politica, amministrativa fatta dai cittadini; ci rendiamo conto di come il meccanismo sia per certi versi malato. C'è qualcosa che non funziona, che rende difficile governare e amministrare le città e la Nazione.

Ho seguito il prof. Pedrazza quando c'è stata l'ultima riforma costituzionale, che è stata proposta, votata ma che non è passata. Conoscevo quindi la sua impostazione, però mi ha fatto piacere come oggi ci abbia fatto capire quali erano le intenzioni del costituente, che andavano nel segno di qualcosa di un cambiamento di cui sentiamo la necessità.

Anche il numero dei parlamentari contribuisce a farci sentire lontana l'Istituzione Parlamento. Per non parlare delle Province, non si capisce se ci sono o meno, in quali termini sono state riformate, rendendo davvero complicato il rapportarsi tra amministratori. A fronte di tante anomalie, io credo ci siano grandissimi spunti di riflessione per tutti noi e soprattutto per i ragazzi. A loro, voglio dire quello che mi piace affermare ai numerosi

studenti stranieri che incontro in questa sala, grazie agli Scambi Internazionali: “qualcuno di voi, in futuro, sarà chiamato a ricoprire un ruolo di responsabilità politica e amministrativa”. Amministrare e fare politica è un’esperienza bellissima e davvero interessante, che permette di approfondire tutto quello che riguarda la nostra quotidianità. Vi consiglio, pertanto, di leggere anche solo i principi fondamentali della Costituzione, sono quelli che tracciano il sentiero della nostra vita. È una cosa importante. Per il bene della nostra nazione, la speranza è che voi possiate affrontare il futuro con consapevolezza, cogliendo opportunità come quella di questa mattina, che ci invitano a sfidare il futuro, per migliorarlo.

### **SILVANO ZAVETTI**

*Presidente dell’Associazione Consiglieri Emeriti*

La parola alla Prof. Tiberio.

### **ANNALISA TIBERIO**

*Referente Rete Cittadinanza Costituzione e Legalità presso l’ufficio Ambito Territoriale VII di Verona dell’USRV del MIUR*

A nome del nostro Ufficio Ambito territoriale VII dell’USRV del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e in particolare dall’ Ufficio che si occupa delle Consulte provinciali degli studenti e della Rete di Cittadinanza Costituzione e legalità e che oggi ho l’onore di rappresentare, voglio ringraziare il Comune di Verona per questa grande opportunità formativa ed in particolare ringrazio l’Associazione dei Consiglieri Comunali Emeriti del Comune di Verona, che oggi sono rappresentati non solo dal Presidente Silvano Zavetti ma anche da altri consiglieri che negli anni hanno ricoperto questo importante ruolo all’interno di questo Comune.

Vi voglio ringraziare per aver dato questa opportunità formativa agli studenti del Liceo Maffei ma anche della Consulta per leggere in modo approfondito pagine di storia che hanno portato alla redazione di un documento che è anche frutto di scelte, di patti, di decisioni che talvolta devono seguire le logiche sociali, logiche di mediazione che aiutano a proiettare l’essere umano in una società dove i suoi diritti devono essere sempre tutelati.

L’On. Erminero in questa analisi storica ci ha fatto proprio capire che ci sono sempre degli uomini e delle donne a fare delle scelte per costruire

qualcosa che rimanga oltre il tempo, a sostegno della edificazione della nostra storia e della redazione di documenti legislativi.

Noi lo vediamo nel nostro piccolo, nel mondo della scuola, quando parliamo di regolamenti, quando parliamo di patti di corresponsabilità, quando parliamo di piani dell'offerta formativa triennale in che modo si relazionano. Ciò che, ci auguriamo è che queste siano sempre frutto di scelte condivise, e che siano anche documenti che indirizzino a loro volta le nostre scelte. La storia si costruisce senza negare quello che c'è stato ma cercando di guardare il passato sempre con capacità critica e di approfondimento.

L'On. Erminero, che ho sempre seguito anche attraverso lo sviluppo della sua carriera politica, ci ha rappresentato in luoghi istituzionali molto importanti, ha ricoperto cariche che meritano di essere conosciute ed apprezzate dalle nuove generazioni. Riagganciandomi a quello che ha appena detto la dr.ssa Briani, noi ci auguriamo sempre che chi occupa certi ruoli siano persone di spessore, soprattutto umano, empatico, valoriale, culturale, persone che portano in quei contesti la loro storia, la loro competenza. Non bisogna avere solo conoscenze ma bisogna avere anche delle competenze relazionali, di mediazione e progettuali. E rivolgendomi al giovane dico: "Per acquisire competenze tu devi vivere certi luoghi, li devi sentire tuoi, li devi sentire non altro da te e devi cercare di costruire a livello politico e legislativo un grande contatto con la società civile democratica costituita da persone diverse e inserite in contesti diversificati, persone uniche, irripetibili nel tempo e nella storia. Ciò che contraddistingue l'essere umano è proprio creare coesione, creare un'unione sociale tesa a far sì che nessuno sia mai lasciato solo".

Io credo nella Costituzione e voi ragazzi sapete quanto ci tengo a promuoverla all'interno del vostro percorso formativo. Anche quando noi andiamo a celebrare qualcosa, commemorare un evento, dentro noi abbiamo i valori costituzionali. Cittadinanza e Costituzione è diventata anche una materia di studio. Autentico obiettivo: la Costituzione dentro la cittadinanza, nella cittadinanza e per ogni cittadino. Non c'è un insegnante unico che insegna questa disciplina, voi lo sapete, ma sono tutti gli insegnanti che sono portatori di quei valori e sono proprio loro che attraverso le materie d'insegnamento, anche la matematica, le scienze, la geografia, riescono a trasferire effettivamente quei principi trasversali che ricordava il Prof. Pedrazza Gorlero. Sono i principi di solidarietà, pace,

giustizia. Ed aggiungo: “Voi ragazzi dovete conoscere le regole, dovete conoscere chi effettivamente ci governa e quindi è necessario un rapporto, un connubio strategico nelle nostre istituzioni a cui tendiamo sempre di avvicinare voi giovani, partecipando attivamente, non solo come spettatori.” Mi piacerebbe avere una vostra relazione di questa giornata, proprio per vedere come voi avete acquisito tutti i valori che abbiamo cercato di proporvi oggi.

Sviluppare la conoscenza critica nella scuola è fondamentale. Spesso nei libri non troviamo certe pagine di storia, vorremo invece che fossero maggiormente rivisitate dai nostri editori, perché talvolta anche nell’editoria ci sono altre logiche.

La storia è scritta da persone che hanno delle idee proprie, però la storia deve essere fatta da più storie. Siamo noi che poi, attraverso documenti, documentari e testimonianze vissute, come abbiamo visto anche nell’ultima Giornata della Memoria, possiamo far arrivare dei grandi messaggi.

La nostra Costituzione deve essere la nostra guida ogni giorno. Questo lo dicevo anche a Montecitorio in occasione della giornata del Parlamento della legalità internazionale.

È molto importante che voi ragazzi viviate questo documento, non come un qualcosa di altro da voi, ma qualcosa che calibri le vostre scelte e che faccia emergere le vostre emozioni.

Al giorno d’oggi è vero che la storia è cambiata, la società è mutata ma è fondamentale capire la Costituzione, come diceva bene il nostro professore Pedrazza Gorlero -che ho incontrato di più nelle aule universitarie-, e vedere come questo Documento si inserisce nella società di oggi. Questo è indispensabile per trarne ancora di più quei valori che l’hanno sempre contraddistinta, perché il tempo non ne scalfisca quelli che sono i suoi colori più belli. Grazie.

## **SILVANO ZAVETTI**

*Presidente dell’Associazione Consiglieri Emeriti*

Adesso noi dovremmo chiudere, ma se qualcuno vuole intervenire possiamo dedicare qualche minuto.

Come diceva prima l’Avv. Maschio, noi faremo una pubblicazione dell’incontro di oggi inserendo magari anche il testo della Costituzione. Faremo una pubblicazione di quanto è stato detto oggi. Mi terrò in contatto

con la Prof. Tiberio e l'Assessore alla Cultura dr.ssa Briani, per farvi avere la pubblicazione da distribuire nelle scuole. Su questo tema, come accennavo alla prof.ssa Tiberio, potremo anche programmare degli incontri nelle scuole.

### **ANNALISA TIBERIO**

*Referente Rete Cittadinanza Costituzione e Legalità presso il Miur di Verona*

Spero che l'Assessore Briani ci sostenga in questa possibilità e che l'Associazione dei consiglieri emeriti porti nelle scuole le sue pubblicazioni, così da essere presenti nelle assemblee di istituto con percorsi di approfondimento. Per questo chiedo ai ragazzi della Consulta di invitare il Presidente Zavetti al loro prossimo incontro presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, per incontrare tutti gli studenti di tutta la provincia.

### **SILVANO ZAVETTI**

*Presidente dell'Associazione Consiglieri Emeriti*

Grazie. Credo che oggi nel celebrare il 70° della Costituzione abbiamo fatto un buon lavoro di ricostruzione del periodo storico e dei valori che hanno portato alla Costituzione. Questo è un esempio dell'attività di sussidiarietà che svolgiamo per il Comune.

Recentemente abbiamo pubblicato un approfondimento sulla storia del potere politico a Verona dalla nascita del Comune (1200) all'entrata di Verona nel Regno italiano.

Ne ho consegnato copia alla Prof. Tiberio e prossimamente lo distribuiremo.

Grazie a tutti.

\* \* \*



# TESTO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA



## REPUBBLICA ITALIANA\*

### IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

#### PROMULGA

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

### PRINCIPI FONDAMENTALI

#### Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

#### Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

#### Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

#### Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

#### Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

#### Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

#### Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

#### Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

#### Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

#### Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici<sup>1</sup>.

#### Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

#### Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

## **PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI**

### **TITOLO I RAPPORTI CIVILI**

#### Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

#### Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

#### Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

#### Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

#### Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

#### Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici<sup>2</sup>.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte<sup>3</sup>.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

## **TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI**

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

#### Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

### **TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI**

#### Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

#### Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

#### Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

#### Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

#### Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

#### Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

#### Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

#### Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

#### Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

#### Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

## **TITOLO IV RAPPORTI POLITICI**

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge<sup>4</sup>.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini<sup>5</sup>.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

## **PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA**

### **TITOLO I IL PARLAMENTO**

#### **SEZIONE I**

##### *Le Camere.*

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56<sup>6</sup>.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57<sup>7</sup>.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni<sup>8</sup>.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68<sup>9</sup>.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

## SEZIONE II

### *La formazione delle leggi.*

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

#### Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

#### Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

#### Art. 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

#### Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

#### Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

#### Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79<sup>10</sup>.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81<sup>11 12</sup>.

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

## **TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura<sup>13</sup>.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

### **TITOLO III IL GOVERNO**

#### **SEZIONE I**

##### *Il Consiglio dei ministri.*

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96<sup>14</sup>.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

## **SEZIONE II**

### *La Pubblica Amministrazione.*

#### Art. 97.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico<sup>15</sup>.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

#### Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

## **SEZIONE III**

### *Gli organi ausiliari.*

#### Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

#### Art. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

## **TITOLO IV LA MAGISTRATURA**

### **SEZIONE I**

#### *Ordinamento giurisdizionale.*

#### Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.  
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

#### Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

#### Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

#### Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

#### Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

#### Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

## **SEZIONE II**

### *Norme sulla giurisdizione.*

Art. 111<sup>16</sup>.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

## **TITOLO V <sup>17</sup>** **LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI**

Art. 114<sup>18</sup>.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.

*[Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3]*

Art. 116<sup>19</sup>.

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principî di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117<sup>20</sup>.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici<sup>21</sup>; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario<sup>22</sup>; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

#### Art. 118<sup>23</sup>.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

#### Art. 119<sup>24</sup>.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea<sup>25</sup>.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti<sup>26</sup>.

#### Art. 120<sup>27</sup>.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa

comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

#### Art. 121<sup>28</sup>.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

#### Art. 122<sup>29</sup>.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

#### Art. 123<sup>30</sup>.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124.

*[Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]*

Art. 125.

*[Comma abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]*

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126<sup>31</sup>.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127<sup>32</sup>.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128.

*[Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]*

Art. 129.

*[Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]*

Art. 130.

*[Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]*

Art. 131<sup>33</sup>.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;  
Liguria;  
Emilia-Romagna;  
Toscana;  
Umbria;  
Marche;  
Lazio;  
Abruzzi;  
Molise;  
Campania;  
Puglia;  
Basilicata;  
Calabria;  
Sicilia;  
Sardegna.

#### Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra<sup>34</sup>.

#### Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

## TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI

### SEZIONE I

#### *La Corte costituzionale.*

#### Art. 134<sup>35</sup>.

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

#### Art. 135<sup>36</sup>.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

#### Art. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

#### Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

### **SEZIONE II**

#### *Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.*

#### Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

*Comma abrogato dall'articolo 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2].*

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

#### IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

#### X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

#### XI<sup>37</sup>

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

#### XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

#### XIII<sup>38</sup>

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

#### XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

#### XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

#### XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

#### XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

#### XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

*Il Presidente dell'Assemblea Costituente*

UMBERTO TERRACINI

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALCIDE DE GASPERI

V: *il Guardasigilli* GRASSI

## NOTE

\* Il testo include le integrazioni e le modifiche intervenute successivamente al 1948. Questa edizione è stata curata dal Servizio Studi e massimario.

### **1 (Nota all'art. 10, quarto comma).**

A norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, «l'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».

### **2 (Nota all'art. 26, secondo comma).**

A norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, «l'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».

### **3 (Nota all'art. 27, quarto comma).**

Le parole «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono state soppresse con l'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.

### **4 (Nota all'art. 48, terzo comma).**

Comma inserito con l'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

### **5 (Nota all'art. 51, primo comma).**

Il secondo periodo di questo comma è stato aggiunto con l'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

### **6 (Nota all'art. 56).**

Articolo così sostituito dapprima con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e poi modificato, nei commi secondo e quarto, con l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

### **7 (Nota all'art. 57).**

Articolo così sostituito dapprima con l'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e, successivamente modificato, nel terzo comma, dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise, nonché, nel primo, secondo e quarto comma, con l'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

### **8 (Nota all'art. 60, primo comma).**

Comma così sostituito con l'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2,

### **9 (Nota all'art. 68).**

Articolo così sostituito con l'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.

### **10 (Nota all'art. 79).**

Articolo così sostituito con l'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.

**11 (Nota all'art. 81).**

Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

**12 (Nota all'art. 81).**

L'art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 prevede quanto segue: «1. La legge di cui all'*articolo 81, sesto comma, della Costituzione*, come sostituito dall'*articolo 1* della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

- a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
- b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
- c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
- d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'*articolo 81, secondo comma, della Costituzione*, come sostituito dall'*articolo 1* della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
- e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
- f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
- g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'*articolo 119 della Costituzione*, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:

- a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
- b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'*articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione*, come modificato dall'*articolo 4* della presente legge costituzionale;
- c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.

4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni».

**13 (Nota all'art. 88, secondo comma).**

Comma così sostituito con l'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.

**14 (Nota all'art. 96).**

Articolo così sostituito con l'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

**15 (Nota all'art. 97, primo comma).**

Comma così premesso dall'art. 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. V. anche l'art. 5 della suddetta legge costituzionale.

**16 (Nota all'art. 111).**

I primi cinque commi sono stati introdotti con l'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

**17 (Nota al Titolo V).**

Questo titolo è stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nelle disposizioni finali (artt. 10 e 11), la legge n. 3 ha così stabilito:

«Art. 10. - 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

«Art. 11. - 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

**18 (Nota all'art. 114).**

Articolo così sostituito con l'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**19 (Nota all'art. 116).**

Articolo così sostituito con l'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**20 (Nota all'art. 117).**

Articolo così sostituito con l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**21 (Nota all'art. 117, secondo comma, lettera e).**

Lettera così modificata dalla lettera *a*) dell'art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. V. anche l'art. 5 della suddetta legge costituzionale.

**22 (Nota all'art. 117, terzo comma, primo periodo).**

Comma così modificato dalla lettera *b*) dell'art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. V. anche l'art. 5 della suddetta legge costituzionale.

**23 (Nota all'art. 118).**

Articolo così sostituito con l'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**24 (Nota all'art. 119).**

Articolo così sostituito con l'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**25 (Nota all'art. 119, primo comma).**

Comma così modificato dalla lettera *a*) dell'art. 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. V. anche l'art. 5 della suddetta legge costituzionale.

**26 (Nota all'art. 119, ultimo comma).**

Comma così modificato dalla lettera *b*) dell'art. 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. V. anche l'art. 5 della suddetta legge costituzionale.

**27 (Nota all'art. 120).**

Articolo così sostituito con l'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**28 (Nota all'art. 121).**

Articolo così modificato, nel secondo e quarto comma, con l'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

**29 (Nota all'art. 122).**

Articolo così sostituito con l'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Con le «disposizioni transitorie», la stessa legge costituzionale ha inoltre stabilito:

«Art. 5. - 1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente».

**30 (Nota all'art. 123).**

Articolo così sostituito, nei primi tre commi, con l'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, e integrato dell'ultimo comma con l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**31 (Nota all'art. 126).**

Articolo così sostituito con l'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

**32 (Nota all'art. 127).**

Articolo così sostituito con l'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**33 (Nota all'art. 131).**

Articolo così modificato con l'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3.

**34 (Nota all'art. 132, secondo comma).**

Comma così modificato con l'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**35 (Nota all'art. 134).**

L'ultimo capoverso è stato così modificato con l'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

**36 (Nota all'art. 135).**

Articolo così sostituito con l'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e successivamente modificato, nell'ultimo capoverso, con l'art. 2, comma 2, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

**37 (Nota alla XI disposizione transitoria e finale).**

Il termine, previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre 1963, con l'articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.

**38 (Nota alla XIII disposizione transitoria e finale).**

Ai sensi della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, «i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».